FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, Avv. Andrea Porcelli, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento rubricato al numero 12s/2015, a carico del tesserato

DAVIDE MONCIATTI, tessera n. 204116, circolo di appartenenza Golf Club Esse,

relativo ai fatti accaduti il 2 agosto 2015 presso il Golf Montecatini Terme.

***

Con rapporto informativo trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia in data 3 agosto 2015, l'Arbitro Nazionale Elena Marchetti segnalava l'infrazione alle Regole del Golf, in cui sarebbe incorso il 2 agosto 2015, sul campo del Golf Montecatini Terme, il tesserato Davide Monciatti, il quale, al termine della gara Yellow Jacket by Cristian Events, avrebbe consegnato uno *score* alterato nel punteggio.

In allegato al detto rapporto erano trasmesse: 1) la dichiarazione della Sig.ra Marisa Mueller, marcatrice del Sig. Davide Monciatti, firmata "per conferma" dal Sig. Graziano Russi, altro componente del team; 2) gli *scores* del Sig. Davide Monciatti e del Sig. Cristiano Galiberti, giocatore marcato dal primo; e 3) la dichiarazione in data 3 agosto 2015 dello stesso Sig. Davide Monciatti.

In buona sostanza, la Sig.ra Marisa Mueller ha denunciato l'alterazione del risultato della buca 6 nello *score* consegnato dal Sig. Davide Monciatti, che reca una correzione da X a 5 colpi con una sigla a lato non riconosciuta come propria dalla medesima Sig.ra Marisa Mueller; il Sig. Graziano Russi ha avallato tale ricostruzione dei fatti, sottoscrivendo – come detto – "per conferma" la denuncia di essa Sig.ra Marisa Mueller; il Sig. Davide Monciatti ha ammesso di avere "firmato e consegnato il proprio *score* con il risultato della buca 6, par 5, inferiore ai colpi effettivamente eseguiti", ma ha negato di avere modificato il punteggio della citata buca 6, ha dichiarato di non essersi reso conto della modifica al momento della consegna dello *score* e si è autosospeso, in attesa dell'esito del giudizio a suo carico, dal diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.

***

Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, le circostanze fattuali per cui è Procedimento sono assolutamente chiare:

- il Sig. Davide Monciatti alla buca 6 ha eseguito un numero di colpi superiore a quello risultante sul proprio *score*;
- nella colonna "marcatore" dello score del Sig. Cristiano Galiberti, che era marcato dal Sig. Davide Monciatti risulta segnata una X alla buca 6,

- il medesimo Sig. Davide Monciatti ha firmato e consegnato uno *score* con il punteggio della buca 6 alterato *in melius* rispetto a quello effettivamente conseguito.

È, quindi, incontrovertibile che il comportamento tenuto dal Sig. Davide Monciatti integri gli estremi della violazione del disposto della Regola 6-6d, la quale prevede che "il concorrente è responsabile dell'esattezza del punteggio segnato per ogni buca sul proprio score. Se egli consegna un punteggio ad una qualsiasi buca inferiore a quello effettivamente ottenuto, egli è squalificato".

Si tratta, pertanto, solo di determinare se nella fattispecie ricorra l'elemento psicologico, ovvero se possa fondatamente ritenersi che l'alterazione del punteggio sia ascrivibile a fatto doloso o colposo del tesserato Sig. Davide Monciatti.

Ritiene questo Giudice Territoriale che non vi sia prova dell'elemento del dolo, anche se va detto che appare, quanto meno, curioso che la correzione da X al *par* abbia riguardato una buca (la 6), nella quale il Sig. Davide Monciatti ha il doppio colpo, tanto da fare lievitare il suo punteggio finale da 30 punti *stableford* a 34 punti *stableford*: il che, pur non comportando *chances* di vittoria della gara, gli avrebbe comunque consentito di evitare la c.d. virgola.

Per contro, non può negarsi la sussistenza della colpa in capo al Sig. Davide Monciatti, che – a tacer d'altro – era tenuto, prima di sottoscrivere e consegnare lo *score*, a controllare il punteggio di ogni buca. Ciò, a maggior ragione, nell'ipotesi riguardata, nella quale il numero dei colpi della buca 6 risultava corretto (da X a 5) con l'apposizione di una sigla a margine, la quale rendeva la correzione facilmente visibile.

È, invero, insegnamento ricevuto che responsabile dello *score* e della correttezza del risultato è il giocatore, anche se l'errore è dipeso dal suo marcatore.

Alla luce delle superiori considerazioni, non è chi non veda come nel caso che ci occupa l'errore nel punteggio sia indubitabilmente attribuibile al giocatore, il quale, adottando la diligenza prescritta dalla Regola 6-6d, cioè con il controllo dello *score* prima della relativa consegna, avrebbe potuto facilmente rilevarlo e, quindi, farlo correggere.

Trattandosi d'illecito di particolare gravità, anche se di natura colposa, si ritiene che esso debba essere sanzionato con la squalifica temporanea.

Peraltro, l'assenza di precedenti infrazioni del Sig. Davide Monciatti e il fatto che egli abbia, sin da subito, ammesso che il risultato conseguito alla buca 6 non era quello indicato nello *score*, unito alla circostanza che nella colonna "marcatore" dello *score* del Sig. Cristiano Galiberti, marcato dal medesimo Sig. Davide Monciatti, risulti segnata una X alla buca 6, consente il contenimento in breve durata della squalifica stessa.

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, accertato che l'alterazione dello *score* del Sig. Davide Monciatti integra gli estremi della violazione della Regola del Golf 6-6d, che tale violazione è senz'altro ascrivibile, se non altro, alla negligenza del concorrente, il quale non ha effettuato il dovuto controllo del proprio *score* prima della relativa consegna al Comitato, infligge al succitato Sig. Davide Monciatti la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G., per un periodo di mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Pisa, 7 agosto 2015.

Il Giudice Sportivo Territoriale

per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli